

ALLEGATO “A”

COMUNE di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

ANNO 2025

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Per la disciplina dell'imposta vige quanto previsto dalla normativa vigente nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall' art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998;

2. Per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello:

SCAGLIONI ANNUALI DI REDDITO	ALiquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Da 0 a € 28.000,00	0,78%
Da € 28.001,00 a € 50.000,00	0,79%
Oltre € 50.000,00	0,80%

3. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 3

Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da lavoro dipendente e assimilato, da pensione, annuo non superiore ad € 14.000,00;

2. Se il reddito supera il limite, di cui al comma 1. del presente articolo, l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo;

3. Ai sensi dell'art.1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, diverso da quello

da pensione e da lavoro dipendente e assimilato, annuo non superiore ad € 13.000,00;

4. Se il reddito supera il limite, di cui al comma 3. del presente articolo, l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo;

Art. 4

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Monopoli in Val D'Arno (PI) alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 5

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima;

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 6

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI) attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

– trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,

– trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8

Pubblicazione

1. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.